

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 3 agosto 2018

Sul disegno di legge:

**(741) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso reca misure volte a favorire la stabilità occupazionale (capo I, articoli da 1 a 3-ter) e la continuità didattica nella scuola (capo I-bis, articoli 4 e 4-bis), misure per il contrasto alla delocalizzazione e per la salvaguardia dei livelli occupazionali (capo II, articoli da 5 a 8), misure in materia di disturbo da gioco d'azzardo (capo III, articoli da 9 a 9-quater), di semplificazione fiscale (capo IV, articoli da 10 a 12-bis) e disposizioni finali (capo V, articoli 13-15);

rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 4-bis abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, in cui era esplicitato il limite massimo dei 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato del personale scolastico docente e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili. D'altra parte, a tali contratti non sarebbe applicabile la disciplina generale del decreto legislativo n. 81 del 2015 che all'articolo 29 ne prevede l'esclusione.

Al riguardo si ricorda che la Corte di giustizia si è pronunciata con le sentenze del 26 novembre 2014 (Mascolo e altri, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) e del 7 marzo 2018 (Santoro, causa C-494/16), stabilendo che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, la reiterazione di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi, senza indicare specifici motivi di politica sociale (congedi per malattia, parentali, per maternità o altri) ed escludendo qualsiasi indennizzo e possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di tali rinnovi.

Conseguentemente, la Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 15 giugno 2016, tenendo conto della pronuncia della Corte di giustizia dell'UE, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. Al contempo, la Corte

---

Al Presidente  
delle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite  
S E D E

costituzionale si è riferita alla nuova normativa di cui alla legge n. 107 del 2015 (commi 131, 132, 113 e 95), concludendo che si trattava di misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. Peraltro, la procedura di infrazione, aperta nei confronti dell'Italia per la violazione della citata normativa dell'Unione, è stata archiviata senza sanzioni, a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 107 del 2015;

- gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge sono volti a introdurre, limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato, a salvaguardare i livelli occupazionali e in materia di recupero dell'iperammortamento in caso di delocalizzazione. Le disposizioni di cui all'articolo 6, con riferimento agli aiuti di Stato che prevedono una valutazione dell'impatto occupazionale, recano la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi già in presenza di una riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10 per cento e che tale riduzione comporta la decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. La stessa disciplina europea ammette vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che, qualora esse decidano di fruire degli aiuti siano poi tenute a mantenere gli investimenti effettuati nei siti produttivi; considerato che la previsione di un vincolo quinquennale a non delocalizzare, valido anche per le piccole e medie imprese, non si pone in contrasto con la normativa europea, che definisce, un termine solo « minimo » di mantenimento di « almeno tre anni » per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente alla specifica categoria degli aiuti regionali in esenzione;

- l'articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, o al gioco d'azzardo, comprese le sponsorizzazioni. I contratti pubblicitari in essere decadono entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Viene, inoltre, incrementato il prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito, al fine di coprire gli oneri derivanti dal divieto di pubblicità e parte degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle assunzioni di giovani a tempo indeterminato per gli anni 2019 e 2020, di cui all'articolo 1-bis. Si ricorda che nel nostro ordinamento deve ancora trovare attuazione la Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, la quale incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all'adozione di principi relativi ai servizi di gioco d'azzardo online e alla correlata attività di pubblicità e sponsorizzazione, al fine di salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo o compulsivo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 4-bis, che abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si ritiene che la reviviscenza della possibilità di attivare contratti a tempo determinato oltre il periodo massimo di 36 mesi, debba essere affiancata da specifiche disposizioni atte a prevenire la riapertura di una procedura d'infrazione e sollevare potenziali profili di incostituzionalità.

Pietro Lorefice